



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SETTORE N.8 - SERVIZI URBANISTICA, EDILIZIA,  
SVILUPPO ECONOMICO - SUAPE, SERVIZI A RETE,  
AMBIENTE**

*Numero 1304 del 22/12/2020*

---

**OGGETTO:**

**MODALITA' DI RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA IN SCADENZA  
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020 E DELLA  
D.G.R. N. 1241 DEL 16/12/2020.AVVISO COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO**

---

**OGGETTO: MODALITA' DI RINNOVO CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DEL D.M- 25 NOVEMBRE 2020 E DELLA D.G.R. N. 1241 DEL 16/12/2020.AVVISO COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO**

**Premesso che:**

- il d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" aveva disposto, agli articoli 7 e 16, l'applicazione delle disposizioni del medesimo al settore del commercio sulle aree pubbliche nonché, all'articolo 70 comma 5, che l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare fossero individuati attraverso una Intesa in sede di Conferenza Unificata, poi intervenuta in data 5 luglio 2012;
- con accordo in data 16 luglio 2015 è stato sancito accordo in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del d.lgs. 281/1997, di interpretazione di applicabilità della medesima disciplina all'utilizzo di suolo pubblico per attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendite esclusive di quotidiani e periodici;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'articolo 1 comma 686, ha disposto che il d.lgs. 59/2010 non sia più applicabile al settore del commercio sulle aree pubbliche e, di conseguenza, alle altre attività individuate dall'accordo del 16 luglio 2015;
- la scadenza delle concessioni per commercio su aree pubbliche, scadute dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, è stata dapprima prorogata al 2017 dal punto 8 dell'Intesa del 05.07.2012; poi al 31.12.2018 dall'articolo 6, comma 8 del d.l. 30 dicembre 2016, n. 244, ed infine fino al 31.12.2020 ad opera dell'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018);
- con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'articolo 181, comma 4 bis è stato disposto il rinnovo per dodici anni delle concessioni in scadenza al 31.12.2020 e non già riassegnate dai Comuni ai sensi dell'Intesa del 5 luglio 2012, sulla base di linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni, mentre al comma 4 ter sono state indicate ulteriori facoltà di assegnazione di posteggi;
- con d.m. 25.11.2020 sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico le Linee guida previste dal d.l. 34/2020 che ne hanno recepito e specificato i contenuti e stabilito l'avvio d'ufficio ed entro il 31.12.2020 del procedimento di rinnovo delle concessioni di area pubblica per commercio sulle aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali, rivendita di quotidiani e periodici e vendita da parte di produttori agricoli, nonché i termini e le condizioni per il medesimo;
- la Regione Umbria con d.g.r. 16.12.2020 n. 1241 ha recepito le linee guida ministeriali, stabilendo le modalità di rinnovo delle concessioni di posteggio di commercio su aree pubbliche;

**Preso atto che:**

- il punto 2 dell'allegato A della d.g.r. n. 1241 prevede che la comunicazione di avvio del procedimento possa essere inviata singolarmente a ciascun titolare dell'azienda o, in alternativa, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 241/1990, mediante unico avviso all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- il punto 4 dell'allegato A della medesima d.g.r., in attuazione del punto 14 delle linee guida ministeriali, stabilisce che i termini di conclusione del procedimento, ai sensi del punto 14 delle linee guida, possono essere differiti, ove necessario, per un periodo massimo di sei mesi;

**Ritenuto che:**

- sussistano senz'altro i motivi di opportunità dell'avviso pubblico unico non solo per il numero elevato di destinatari ma altresì in considerazione dei tempi ristrettissimi per procedere all'avvio dei procedimenti tra l'altro a fine anno, con il sovrapporsi di altre scadenze e durante le festività;
- parimenti sussistano validi motivi per usufruire ampiamente della facoltà di protrazione dei termini di conclusione del procedimento che, comprendendo la verifica dei requisiti morali e, ove previsto, professionali, anche acquisiti secondo percorsi di formazione di

altre Regioni o Stati, nonché dello stato di impresa attiva per l'attività esercitata, potrebbe rivelarsi particolarmente lungo e complesso;

- necessari, altresì, prevedere, nei medesimi termini del procedimento, la possibilità di regolarizzazione di eventuali iscrizioni al Registro delle Imprese recanti irregolarità sanabili, quali l'iscrizione come impresa attiva con codice Ateco non esatto, purché affine a quello esatto;

- tali situazioni critiche appaiono aggravate dall'emergenza sanitaria legata all'epidemia da Covid-19;

- appare, a tal fine, opportuno differire i termini di conclusione del procedimento per l'intero periodo di sei mesi consentito dalle norme, nell'interesse in primo luogo degli operatori stessi e della conservazione, per quanto consentito, dei loro diritti ed interessi legittimi al rinnovo della concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche, nello spirito che anima il d.l. 34/2020 e le Linee guida ministeriali;

## **DETERMINA**

Per quanto richiamato in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **di procedere** all'avvio d'ufficio del procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020;

2. **di provvedere** alla comunicazione di avvio del procedimento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenire, tramite affissione all'Albo Pretorio e nel sito internet istituzionale del Comune;

3. **di stabilire** quale termine ultimo di conclusione del procedimento di cui al punto 1) mesi sei dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 2, consentendo al contempo agli operatori economici la prosecuzione dell'attività nelle more di conclusione del procedimento avviato;

4. **di consentire**, entro detto termine, nel rispetto dei requisiti e presupposti di rinnovo previsti dalle Linee guida ministeriali e dalla d.g.r. 1241/2020, l'eventuale regolarizzazione di iscrizioni al Registro delle Imprese, con irregolarità sanabili, come nel caso di iscrizioni recanti codice Ateco non esatto, purché affine a quello esatto;

5. **di dare atto che** il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche è soggetto alle verifiche dei requisiti in conformità alle modalità contenute nelle Linee guida ministeriali e nella d.g.r. 1241/2020, in particolare, in attuazione del punto 12 delle linee guida, è effettuata la verifica di regolarità contributiva dell'impresa o di altra documentazione comprovante la regolarità contributiva;

6. **di stabilire**, in conformità a quanto disposto al punto 6 dell'allegato A della d.g.r. 1241/2020 che, in esito al procedimento, il rinnovo della concessione avverrà mediante rilascio di nuovo titolo avente efficacia per dodici anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 a favore del soggetto titolare dell'azienda;

7. **di dare atto che**, qualora, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopra citata, emergano irregolarità insanabili rispetto ai parametri prescritti, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione, ai sensi dell'articolo 46 e 47 della L.R. 10/2014.

---

Li, 22/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SPACCATINI MARCO / ARUBAPEC S.P.A.**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---